

Allegato A

**AGGIORNAMENTO PER IL 2003
DEL
PIANO INTEGRATO SOCIALE REGIONALE
2002-2004**

IL PROGRAMMA FINANZIARIO DEL PIANO INTEGRATO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

2.1 IL PIANO DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE

2.1.1 IL FONDO SOCIALE (FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE E FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)

Il "Programma finanziario" del PISR determina la costituzione del Fondo sociale disponendo:

- ~~///~~ Delle risorse indicate nel Bilancio della Regione Toscana per il 2003 alle U.P.B. 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.2.2, 2.1.4, 2.1.1, 2.3.2.
- ~~///~~ Delle risorse determinate con l'atto di ripartizione del Fondo nazionale delle politiche sociali approvato con decreto interministeriale del 18 aprile 2003.

Tali risorse sono indicate nelle successive tabelle e in dettaglio nelle schede allegate:

- ~~///~~ Tabella 1 – Composizione del Fondo sociale
- ~~///~~ Tabella 2 – Fondo sociale – Variazione 2003-2002 competenza
- ~~///~~ Tabella 3 – Soglia percentuale minima di impiego per Obiettivo di intervento delle risorse del Fondo sociale destinati ai progetti di zona (budget)
- ~~///~~ Tabella 4 – Programmi di iniziativa regionale
- ~~///~~ Tabella 5 – Previsione del Bilancio pluriennale
- ~~///~~ Tabella 6 – Programma di investimenti
- ~~///~~ Tabella 7 – Fondo sociale: ripartizione a parametro per comune – anno 2003
- ~~///~~ Tabella 8 – Fondo sociale: budget di zona socio-sanitaria – anno 2003
- ~~///~~ Tabella 9 – Fondo sociale: prima attribuzione risorse per il sostegno della natalità
- ~~///~~ Tabella 10 – Risorse regionali gestione associata funzioni in materia di concessione delle provvidenze per l'invalidità civile
- ~~///~~ Tabella 11 – Rilevazione delle modalità di gestione associata dei servizi – anno 2002

Tabella 1 – Composizione del Fondo Sociale (cifre in Euro)

FRAS	<i>Rif. capitolo</i>	<i>Rif. U.P.B</i>	<i>Disponibilità all'impegno</i>	<i>PDC 674/2003 Programma straordinario di Investimenti</i>	<i>Variazione prenotata positiva</i>	<i>Disponibilità PISR 2003</i>
<i>Programmi Iniziativa Regionale</i>	<i>Cap. 17005</i>	<i>2.2.1</i>	<i>2.500.000,00 (*)</i>			<i>2.500.000,00 (*)</i>
<i>Finanziamento a parametro</i>	<i>Cap.17008</i>	<i>2.3.1</i>	<i>13.535.188,79</i>			<i>13.535.188,79</i>
<i>Finanziamento per progetti</i>	<i>Cap. 17009</i>	<i>2.3.3</i>	<i>10.500.000,00</i>			<i>10.500.000,00</i>
<i>Investimenti</i>	<i>Cap. 17006</i>	<i>2.2.2</i>	<i>0,00</i>	<i>6.886.091,99</i>		
	<i>Cap. 17007</i>	<i>2.2.2</i>	<i>0,00</i>	<i>3.443.045,99</i>		
	<i>Cap.17090</i>	<i>2.2.2</i>	<i>292.600,00</i>		<i>4.650.000,00</i>	<i>15.915.987,98</i>
	<i>Cap. 41005</i>	<i>2.1.4</i>	<i>24.250,00</i>		<i>620.000,00</i>	
<i>Finanziamenti L.R. 100/98</i>	<i>Cap. 17085</i>	<i>2.1.1</i>	<i>2.139.622,00</i>			<i>2.139.622,00</i>
<i>Tempi delle città</i>	<i>Cap.17086</i>	<i>2.3.2</i>	<i>500.000,00</i>			<i>500.000,00</i>
<i>Totale FRAS</i>						<i>45.090.798,77</i>
<i>FNPS</i>						
<i>Indistinte</i>						<i>45.893.714,00</i>
<i>Politiche in favore delle famiglie</i>						<i>10.552.899,00</i>
<i>Totale FNPS</i>						<i>56.446.613,00</i>
<i>Disponibilità residua 2002 FNPS</i>						<i>216.732,81</i>
TOTALE						<i>101.754.144,58</i>

(*) Comprensive del cofinanziamento di progetti presentati alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 Regolamento FSE

Le risorse indicate sono ripartite secondo le determinazioni contenute nel Piano di indirizzo considerando l'importo complessivo del Fondo sociale effettivamente disponibile pari a € 101.754.144,58. Su tali somme sono applicati i parametri e i vincoli previsti dalla legge regionale relativamente alla ripartizione del Fondo sociale, alle quote riservate per incentivare la gestione associata e per le iniziative di ambito regionale:

- /// Quota indistinta attribuita ai comuni € 35.016.456,79: quota disponibile per la ripartizione a parametro € 31.300.000,00 quote disponibili per il sostegno per l'incentivo della gestione associata per l'anno 2002 € 3.200.000,00 e quote disponibili per l'esercizio associato delle funzioni in materia di concessione delle provvidenze dell'invalidità civile € 516.456,79
- /// Quota attribuita alle zone socio-sanitarie quale budget per il finanziamento dei progetti approvati in attuazione dei Piani zonali di assistenza sociale: € 25.000.000,00
- /// Quota da ripartire alle Zone per il finanziamento dei programmi socio-educativi € 3.000.000,00
- /// Quota per finanziare quota parte per il 2003 del Programma triennale degli investimenti € 15.915.987,98, comprensivo del Programma straordinario di investimenti per l'anno 2003
- /// Quota per finanziare i programmi di iniziativa regionale comprese le azioni di sviluppo del sistema informativo sociale e di "Avvio della riforma" € 6.129.178,81
- /// Quota per il sostegno alla realizzazione delle azioni prioritarie per il contrasto alla povertà € 3.500.000,00
- /// Quota per finanziare azioni di sostegno alla natalità € 4.666.400,00
- /// Quota per favorire l'accesso da parte di famiglie di nuova costituzione alla prima casa € 5.886.499,00
- /// Quote per favorire la riorganizzazione dei tempi e degli spazi urbani in rapporto alla pianificazione degli orari delle città € 500.000,00.
- /// Quota per il sostegno alla realizzazione di azioni previste dalla normativa regionale di settore relativa alla disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie) € 2.139.622.

La Giunta regionale è tenuta a destinare le risorse, eventualmente non utilizzate, per le finalità indicate nel PISR a favore di interventi per la non autosufficienza e disabilità.

AL PIANO DI INDIRIZZO DEL PIANO INTEGRATO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

3.1.2 La gestione associata dei servizi e delle prestazioni

Il punto 3.1.2. è integrato con l'introduzione, dopo il quarto paragrafo, del seguente periodo:

“La gestione associata è prevista inoltre nell'esercizio delle funzioni in materia di concessione delle provvidenze per l'invalidità civile da parte dei comuni a cui tali funzioni sono assegnate (ex articolo 130 del d.lgs. 112/1998), con le modalità previste dagli atti emanati in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2001 n.3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003).”

3.1.3. I contenuti del Piano di zona

Il punto 3.1.3 è sostituito dal seguente testo:

“Con i Piani di zona 2002-2004 si è iniziato un itinerario fecondo di riconversione del sistema assistenziale teso alla definizione di un nuovo modello operativo, promuovendo l'evoluzione delle politiche locali non più intese come interventi su singole categorie di cittadini, ma come sviluppo della capacità dei governi e delle comunità locali di collaborare per pervenire ad una programmazione integrata degli interventi e dei servizi sociali, nell'insieme delle politiche incidenti sulla qualità della vita.

Le azioni recate dai Piani di zona, sostenute con le risorse trasferite in attuazione del presente aggiornamento al PISR 2002-2004, individuano i livelli essenziali da assicurare e concorrono al conseguimento degli obiettivi di intervento individuati come “obiettivi di settore” tra le “Priorità del Piano”.

Ogni Piano di zona è da considerare articolazione del PISR e deve pertanto contribuire, in modo diretto e quantificabile, al conseguimento degli obiettivi generali, assumendoli come ambito di riferimento e come criterio di orientamento del processo di programmazione zonale, sia dal punto di vista territoriale che settoriale.

Nel Piano di zona vanno individuate le soluzioni più idonee per rendere unificato l'accesso ai servizi sociali e, in generale, l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari presenti nell'ambito della zona-distretto, tramite accordi operativi con l'azienda sanitaria.

Per qualificare le scelte finalizzate all'integrazione socio-sanitaria è necessario garantire unitarietà al processo di programmazione previsto dal Piano di zona e dal Piano Integrato di Salute (programma delle attività territoriali, articolo 3 quater del decreto legislativo 229/1999).

L'interazione e l'integrazione tra i Piani Integrati di Salute e gli altri strumenti di programmazione negoziata locale sono assicurate attraverso l'unificazione delle sedi di concertazione e, ove possibile, delle procedure di negoziazione. I Piani Integrati di Salute sono progetti complessi su problematiche specifiche ad alta valenza sociale, che coinvolgono varie risorse ed hanno una ricaduta specifica, valutabile e misurabile sullo stato di salute del territorio.

Il Piano Sociale di zona e in prospettiva il Piano Integrato di Salute sono gli strumenti della programmazione in ambito zonale distrettuale. Nel primo sono definite le strategie integrate di risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari, nel secondo i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e socio-sanitaria. E' pertanto necessaria una strategia programmatica unitaria da attuare in modo collaborativo tra azienda sanitaria ed Enti locali, finalizzata alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie.

Nei casi in cui si preveda la sperimentazione della Società della Salute, la Conferenza dei Sindaci ne dà conto nella predisposizione dell'aggiornamento del Piano sociale di zona, indicando le linee generali dello sviluppo del progetto e prevedendo le modalità di aggiornamento dello stesso Piano per gli anni successivi, considerando che in tal caso gli strumenti di programmazione locale sono ricompresi nel Piano Integrato di Salute, orientato al perseguimento degli obiettivi di ben-essere indicati anche dal Piano sociale nazionale.

Questo rappresenta la risposta alla necessità di operare con una programmazione coerente con l'unitarietà della gestione dei servizi alle persone (sanitari, socio-sanitari e sociali) nel territorio interessato dalla sperimentazione.

Gli obiettivi del Piano di zona rappresentano una disaggregazione territoriale degli obiettivi del PISR e non obiettivi di ordine inferiore; pertanto, nel definire gli obiettivi a livello zonale, si dovrà fare riferimento a quelli fissati nel PISR, indicando quale peso assumono a livello del Piano di zona.

Nella programmazione recata dal Piano di zona devono essere indicate le risorse utilizzate per i singoli obiettivi di intervento e le percentuali risultanti per ciascun settore.

	Obiettivi di intervento	Fondo Sociale
1	Sostegno alle politiche familiari e per i minori	15,00
2	Sostegno e autonomia persone anziane	35,0%
3	Sostegno e autonomia cittadini con disabilità	14,00%
4	Interventi per l'integrazione degli immigrati	6,00%
5	Interventi socio riabilitativi e per l'integrazione nel campo delle dipendenze	12,00%
	TOTALE DA ASSICURARE	82,00%

Per l'utilizzo delle risorse ripartite alle zone socio-sanitarie quale budget derivante dal Fondo sociale attribuito con il presente aggiornamento al PISR (FRAS e FNPS), le percentuali di impiego indicate nella tabella rappresentano la soglia minima obbligatoria per ciascun obiettivo di intervento, per l'anno 2003.

Rimane una percentuale pari al 18% delle risorse complessivamente assegnate a budget alla zona che potranno essere utilizzate nelle aree di intervento individuate come strategiche e caratteristiche dei fenomeni sociali della zona stessa.

I Piani di zona potranno prevedere azioni specifiche per il conseguimento degli obiettivi di settore attraverso l'attivazione di interventi relativi all'attività motoria non codificata e lo sport per tutti. Obiettivo da perseguire con la formazione di operatori specializzati anche attraverso la qualificazione del mondo associativo che consenta la specializzazione nel campo dell'attività motoria a fini sociali.

Il Piano di zona è approvato, previa concertazione con le parti sociali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 72/1997, entro il termine stabilito dalla Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci:

?? a regime - contestualmente ai Piani Integrati di Salute,;

?? transitoriamente - nel termine utile a poter apportare le eventuali variazioni ai bilanci degli Enti locali.

Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale 72/1997 alla Comunità Montana spetta anche l'approvazione del Piano di zona.

3.1.5. Gli strumenti per gli accordi locali

Il punto 3.1.5. è sostituito dal seguente testo:

“La programmazione locale dovrà tendere alla promozione ed alla valorizzazione di tutte le attività organizzate da singoli, gruppi e dai soggetti di cui al titolo III della legge regionale 72/1997. Tale finalità vuole realizzare una crescita del sistema degli interventi sociali del territorio, valorizzando il patrimonio di competenze e capacità progettuali esistenti a livello locale.

In tale panorama le attività si caratterizzano sulla base di elementi pazzzi fortemente orientati a declinare i principi della sussidiarietà orizzontale e verticale. Nello specifico potranno essere adottati i seguenti strumenti:

- ?? Accordo di programma per l'approvazione del Piano di zona e l'assunzione dei rispettivi impegni tra tutti i soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000;
- ?? Patti territoriali promossi dagli Enti locali, dagli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, sottoscritti con i soggetti del Terzo settore e le parti sociali per l'attuazione del Piano di zona, e per la possibile partecipazione ad azioni sperimentali d'interesse regionale, così come previsto dalla legge regionale 72/1997 (articolo 7 comma 9, e 27 commi 1 e 2); per tale strumento di contrattazione negoziata in ambito locale, nel corso del biennio 2003-2004, sarà attivato un gruppo di lavoro misto Regione Toscana – Province – Comuni e Comunità Montane e saranno avviate alcune sperimentazioni in ambiti territoriali zonali e multizonali riguardanti il ‘Patto Territoriale per il welfare’, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida;
- ?? Tavoli locali come rappresentazione di un modello positivo di coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore nelle azioni di monitoraggio, sostegno e verifica della programmazione;
- ?? Particolare attenzione sarà prestata alla definizione di buone prassi relativamente al tema del consolidamento della rete di protezione sociale presente nelle aree rurali della Toscana, in modo da accrescere la coerenza e la specificità della progettualità; come richiamato al punto 5.9 del PISR.”

3.4.1. Quota indistinta attribuita ai comuni

Il punto 3.4.1. è sostituito dal seguente testo:

“Con il PISR e con il presente aggiornamento sono individuati i parametri oggettivi previsti dall’articolo 17 della legge regionale 72/1997 che tengono conto dei bisogni di assistenza sociale, della dimensione degli interventi e dei servizi in atto, assumendo indicatori sensibili ai fenomeni sociali individuati nel territorio regionale.

A ciascun comune viene attribuita, quale quota indistinta finalizzata alla attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, una quota del Fondo sociale, determinata sulla base di dati demografici e di indicatori di disagio sociali applicati con i metodi di seguito indicati.

Indicatori demografici utilizzati per la ripartizione a parametro ai comuni:

popolazione totale	il 40%	
Classe di età	il 60%	Così ripartiti:
Classe di età 0-14		15% (circa due volte il peso della classe)
Classe di età 15-18		3.75% (circa una volta e mezzo il peso della classe)
Classe di età 65-74		18.75% (circa due volte il peso della classe)
Fascia di età > 74		22.5% (circa tre volte il peso della classe)

Ai dati demografici è applicato, in via sperimentale, un “Indicatore di disagio sociale” costruito sulla base degli scostamenti di ciascuno dei seguenti indicatori dall’indice regionale stabilito =100 per i primi tre indicatori e =50 per l’ultimo indicatore:

- ?? tasso di disabilità (soggetti accertati nell’anno ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone cittadini con disabilità”, su popolazione 0-64);
- ?? tasso di non autosufficienza (soggetti ultrasessantacinquenni valutati nell’anno non autosufficienti su popolazione ultrasessantacinquenne);
- ?? indice di carico (minori 0-6 anni su donne in età fertile 15-49);
- ?? stranieri (cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, cittadini stranieri irregolari e clandestini rilevati e stimati, popolazione rom rilevata).

Hanno specifici criteri di ripartizione:

1. le risorse per garantire la soglia minima individuata per i comuni montani, insulari e parzialmente montani;
2. le risorse per garantire la soglia minima di riparto integrativo individuata per le zone totalmente montane e insulari o totalmente montane, insulari e parzialmente montane ove almeno il 60% della popolazione risieda in comuni montani e insulari
3. le risorse da ripartire quale incentivo per la gestione associata dei servizi a norma dell’articolo 7 della legge regionale 72/1997.

Ai comuni montani e insulari e ai comuni parzialmente montani vengono attribuiti i seguenti importi minimi:

?? comuni parzialmente montani:	Euro	20.000,00
?? comuni montani e insulari:	Euro	25.000,00
?? ai comuni con (particolare) indice morfometrico	Euro	27.500,00

In via sperimentale, per le zone socio-sanitarie dove si rilevi, in alternativa, una delle seguenti caratteristiche:

- tutti i comuni interamente montani o insulari
- tutti i comuni interamente montani, insulari o parzialmente montani con almeno il 60% della popolazione residente in comuni interamente montani o insulari

è stabilito che il riparto integrativo totale di zona non possa essere inferiore a Euro 80.000,00 L’integrazione è ripartita proporzionalmente tra tutti i comuni della zona.

Le risorse da attribuire quale incentivo per la gestione associata tra tutti i comuni di una stessa zona socio-sanitaria per la parte prevalente dei servizi socio-assistenziali, in attuazione delle previsioni di cui al presente paragrafo, ammontano, per il 2002, ad Euro 3.200.000,00 secondo quanto indicato nel PISR 2002-2004 approvato quale allegato alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n.122; tale somma è erogata attraverso il presente aggiornamento secondo ciò che è stato riscontrato dall'analisi dei Piani di zona presentati nel 2002 e quindi secondo la rilevazione degli atti formali adottati e degli accordi definiti ai sensi della legge regionale 72/1997, relativamente alla modalità di gestione associata, secondo la tabella n. 12 allegata al presente atto. Per il livello di cui alla lettera c) in considerazione delle modalità e dei tempi in cui è stata data attuazione, per l'anno 2002, alla fase transitoria prevista dall'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n.40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni), le risorse da attribuire ai sensi della predetta l.r. 40/2001 sono erogate nel modo seguente:

?? sono prese in considerazione unicamente le gestioni associate che risultano essere state incentivate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, allegato B, gestione A.13 (ISEE) e gestioni attinenti il settore sociale da F.1 a F.7;

?? agli enti che risultano responsabili delle gestioni associate sono attribuiti euro 30.000,00 per un primo punto-gestione; per ciascuno degli altri punti sono attribuiti euro 10.000,00.

Le risorse che residuano dalle attribuzioni precedenti, sono riservate al finanziamento dello stesso livello c) per l'anno 2003.

Per la ripartizione delle risorse 2003 si procede secondo i seguenti criteri:

- a) a ciascuno dei 34 comuni capofila delle zone socio sanitarie è attribuita e assegnata, per funzioni comuni da svolgere complessivamente a favore degli Enti e delle aziende ricomprese nella zona socio sanitaria, la somma di Euro 20.000,00 per un importo complessivo di Euro 680.000,00;
- b) per ciascuna zona in cui sono stati adottati, tra tutti i comuni della zona, regolamenti e procedimenti uniformi per l'accesso e per l'erogazione dei servizi è attribuita l'ulteriore somma di Euro 25.000, per un importo complessivo massimo previsto in Euro 1.020.000,00. La somma è assegnata al soggetto individuato dal Piano di zona;
- c) per le gestioni associate attinenti l'ISEE e il settore sociale, che risultano essere state incentivate ai sensi dei provvedimenti di attuazione della legge regionale 40/2001, e che continuano ad operare nell'anno 2003, sono attribuite risorse agli enti che risultano responsabili delle gestioni associate, in relazione al punteggio conseguito ai sensi dei suddetti provvedimenti di attuazione, in modo tale che al primo punto conseguito sia attribuita una somma tre volte superiore ai punti successivi;
- d) ai comuni che esercitano con modalità di gestione associata le funzioni in materia di concessione delle provvidenze per l'invalidità civile è ripartita la somma totale di Euro 516.456,79 così come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2001, n. 115 (Ripartizione fra i Comuni capofila individuati dalla delibera G.R: 1116/2000, delle risorse per l'incentivazione delle modalità della gestione associata relativamente alle funzioni ex art. 130 D.lgs. 112/98) e indicato nella tabella 10.

Le somme di cui alle lettere a), b), c) saranno riservate nell'aggiornamento finanziario per l'anno 2004.

Il programma finanziario, contenuto negli aggiornamenti, assicura agli Enti locali il trasferimento di somme, quale "quota indistinta" e quale "budget attribuito alle zone socio-sanitarie" , non inferiori, su base regionale, a quelle assicurate con il PISR 2002-2004, compatibilmente con la quantificazione del Fondo nazionale politiche sociali.

L'utilizzo degli importi di cui al presente paragrafo, finalizzati alla realizzazione e alla erogazione dei livelli essenziali dei servizi e interventi socio assistenziali, dovrà essere indicato, per ciascun comune, nell'aggiornamento del Piano di zona approvato.

Il Piano di zona può indicare il soggetto istituzionale gestore cui sono trasferite a cura della Regione le risorse indistinte attribuite ai singoli comuni, compresi gli importi minimi per i comuni montani e insulari."

I punti “3.4.2 Quota attribuita alle zone socio-sanitarie quale budget per il finanziamento dei progetti” e “3.4.3 I progetti di ToscanaSociale – accordi territoriali finalizzati ad azioni innovative e allo sviluppo di buone pratiche” sono sostituiti dal seguente testo:

“3.4.2 Budget ToscanaSociale - Quota attribuita alle zone socio-sanitarie per programmi operativi, progetti e progetti innovativi o sperimentali

A ciascuna zona socio sanitaria è attribuita una quota del Fondo sociale determinata proporzionalmente sulla base dei parametri demografici e degli indicatori di disagio sociale, già indicati al paragrafo 3.4.1, esclusa l’attribuzione di importi minimi.

L’utilizzo degli importi di cui al presente paragrafo è finalizzato alla realizzazione di:

- a) programmi operativi, che realizzano servizi e interventi a cura degli Enti pubblici,
- b) progetti nelle materie e per le priorità indicate dal PISR, secondo le determinazioni contenute nel Piano di zona approvato, con la individuazione del soggetto attuatore.

Tali somme sono soggette a rendicontazione contabile ai sensi degli indirizzi contenuti all’interno del PISR.

Eventuali risorse non assegnate per insufficienza o inadeguatezza dei progetti presentati, saranno utilizzate ad incremento delle risorse per l’incentivo della gestione associata.

I programmi operativi ed i progetti suddetti perseguono la attivazione di azioni strategiche, innovative o di sviluppo di buone pratiche nei settori prioritari indicati nel PISR e sono orientati al raggiungimento degli obiettivi di welfare locale.

La Giunta regionale, al fine di interfacciare, a livello regionale, le varie azioni sperimentali promosse nell’ambito del PISR 2002/2004 adoterà strumenti idonei a verificare il monitoraggio e i processi di analisi attivati su tali programmi operativi e/o progetti in particolare per le azioni sperimentali e di sviluppo di buone pratiche.

La somma di Euro 3.000.000,00 è resa disponibile a favore degli interventi a carattere educativo, per l’attuazione e secondo le procedure della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2002, n. 43 di approvazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi per gli anni 2002-2004. In ambito di zona tali interventi non dovranno essere ricompresi nell’aggiornamento del Piano di zona.”

Il testo seguente costituisce il nuovo punto 3.4.3.:

“3.4.3 Politiche in favore della famiglia

3.4.3.1 Azioni di sostegno alla natalità

Per le azioni di sostegno alla natalità è ripartito tra le zone socio-sanitarie il budget di Euro 4.666.400,00. La ripartizione, che costituisce una prima attribuzione delle risorse, è ottenuta proporzionalmente sulla base dei dati zonali di popolazione tra 0-14 anni ed è corretta utilizzando un peso ottenuto dall’indice di carico popolazione 0-6 anni su popolazione femminile 14-49 anni.

L’assegnazione definitiva terrà conto anche della concreta attuazione degli articoli 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) (dati relativi all’ultimo anno disponibile).

Si riportano i dati per zona socio-sanitaria relativi all’anno 2000.

ASSEGNO MATERNITA' INPS (articoli 65 e 66 della Legge 448/98) anno 2000

ZONA	TOTALE TRASMESSO	PERCENTUALE
Lunigiana	92	1,91
Apuane	277	5,74
Valle Serchio	117	2,42
Piana di Lucca	231	4,78
Val di Nievole	159	3,29
Pistoiese	92	1,91
Pratese	269	5,57
Alta Val di Cecina	42	0,87
Val d'Era	199	4,12
Pisana	236	4,89

ZONA	TOTALE TRASMESSO	PERCENTUALE
Bassa Val di Cecina	147	3,04
Val di Cornia	112	2,32
Elba	49	1,01
Livornese	292	6,05
Alta Val d'Elsa	110	2,28
Val di Chiana Senese	126	2,61
Amiata Senese	14	0,29
Senese	125	2,59
Casentino	34	0,70
Val Tiberina	36	0,75
Valdarno	112	2,32
Val di Chiana Aretina	72	1,49
Aretina	141	2,92
Colline Metallifere	96	1,99
Colline dell'Albegna	144	2,98
Amiata Grossetana	32	0,66
Grossetana	264	5,47
Firenze	174	3,60
Fiorentina Nord-Ovest	179	3,71
Fiorentina Sud-Est	169	3,50
Mugello	83	1,72
Empolese	223	4,62
Valdarno Inferiore	152	3,15
Versilia	228	4,72
TOTALE	4.828	100,00

Con deliberazione del Consiglio regionale è disciplinata la possibilità di erogare contributi ai genitori per nascite in nuclei familiari monogenitoriali o in presenza di altri figli e scarsità di reddito. Tale intervento deve essere realizzato in forma coordinata con le altre prestazioni e con il complesso dei servizi sociali che sono attuati sullo stesso territorio.

3.4.3.2 Azioni di sostegno alle famiglie di nuova costituzione per l'accesso alla prima casa.

In Toscana, pur essendo in presenza di percentuali di proprietà di alloggio molto elevata, a causa delle caratteristiche del mercato, permangono grosse difficoltà per le giovani generazioni e per coppie che appartengono a fasce di disagio sociale ad accedere alla proprietà dell'alloggio e al credito necessario per l'acquisto. Si ritiene, anche in attuazione dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), di destinare una quota a politiche in favore di famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Tali fondi, sulla base di una deliberazione del Consiglio regionale, potranno essere utilizzati per favorire l'accesso al credito o fornendo garanzie per la disponibilità di somme necessarie all'acquisto della prima casa in forma di prestito d'onore da concedere alle famiglie stesse.

La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari anche stabilendo rapporti con Fidi Toscana s.p.a. o con altre agenzie del sistema del credito regionale.”

3.4.4. Il Piano degli Investimenti

Al punto “3.4.4 Il Piano degli Investimenti” la tabella 8 – Programma Triennale di Investimenti è sostituita dalla seguente Tabella

Tabella 8-Programma di Investimenti

<i>Risorsa \ Annualità</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>Totale</i>
<i>FRAS</i>	<i>4.650.000,00</i>	<i>4.650.000,00</i>	<i>9.300.000,00</i>
<i>Superamento barriere architettoniche</i>	<i>620.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>1.240.000,00</i>
<i>FERS OB. 2 Misura 2.5.1</i>	<i>1.189.681,19</i>	<i>983.880,49</i>	<i>2.173.561,68</i>
<i>Programma Straordinario Investimenti</i>	<i>10.329.137,98</i>	<i>10.329.137,98</i>	<i>20.658.275,96</i>
<i>Totale</i>	<i>16.788.819,17</i>	<i>16.788.819,17</i>	<i>33.371.837,64</i>

Il punto “3.4.4 Il Piano degli Investimenti” è integrato, a seguire, con il seguente punto:

“3.4.4.1 Aggiornamento e monitoraggio degli interventi

La presentazione della programmazione zonale per il triennio 2002-2004 ha previsto una sezione del Piano triennale di investimenti nel settore sociale.

Questa operazione ha permesso di effettuare la mappatura delle strutture sociali esistenti sul territorio e la definizione di un parco – progetti triennale in risposta alle esigenze individuate dalle zone socio-sanitarie, inclusi gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire l’accessibilità e la mobilità. Coerentemente con l’indirizzo di programma, che mira a ridurre il fenomeno dell’istituzionalizzazione di soggetti non completamente abili, il piano triennale di investimenti non prevede gli interventi che riguardano le RSA. e le RSD. La cantierabilità nel biennio di validità del PISR e/o la realizzazione degli interventi entro l’anno 2005, sono caratteristiche specifiche del programma.

Il processo di concertazione potrà prevedere sia implementazioni progettuali per quelle zone socio sanitarie che non avessero presentato proposte di investimento nei piani zonali, sia integrazioni (supportate da un’adeguata documentazione giustificativa) di interventi in sostituzione di progetti già presentati.

L’attivazione del piano straordinario investimenti avviene su presentazione della documentazione inerente gli aspetti tecnico-procedurali, il cronogramma di attuazione (fase preliminare, fase realizzativa e fase conclusiva), gli aspetti finanziari, la disponibilità delle risorse finanziarie proprie. E’ previsto che il totale del contributo richiesto non deve essere superiore al 50% del costo totale del progetto.

Ogni progetto sarà accompagnato da un monitoraggio semestrale, sia con riferimento alla parte finanziaria che allo stato di avanzamento dell’opera.

Il Piano di indirizzo prevede al proprio interno l’attivazione di un sistema di monitoraggio degli interventi, finalizzato a verificare, in itinere e alla conclusione del periodo di programmazione, lo stato di avanzamento delle azioni previste, fornendo informazioni sulle azioni da intraprendere (anche nel senso della riprogrammazione degli interventi) per garantire i necessari livelli di efficienza e di efficacia gestionale, funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali individuati dal Piano.

Il sistema di monitoraggio del Piano:

- definisce i criteri generali di impostazione del monitoraggio dei singoli interventi, raccordandosi organicamente con il sistema di monitoraggio specifico delle risorse di provenienza comunitaria;
- contribuisce a fornire gli elementi per la valutazione degli effetti conseguiti dagli interventi realizzati nell’ambito del Piano.

Il sistema di monitoraggio si basa sulle seguenti dimensioni fondamentali:

- monitoraggio dei processi, inteso essenzialmente come verifica del grado di avanzamento procedurale e “amministrativo” degli interventi; componente fondamentale di tale monitoraggio è il controllo sull’efficienza dei processi di impiego delle risorse finanziarie;
- monitoraggio dei risultati conseguiti, inteso essenzialmente come misurazione intermedia e finale, in termini prevalentemente fisici, dei prodotti e degli esiti diretti degli interventi previsti dal Piano.

L’ambito di operatività del sistema di monitoraggio degli interventi previsti dal Piano è costituito:

- dall’azione dispiegata dalla Regione Toscana, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, allocazione finanziaria e controllo;

- dall'azione dispiegata dai soggetti attuatori, con particolare riferimento alle funzioni di gestione ed erogazione degli interventi.

In tale ambito, i soggetti attuatori degli interventi collaborano alla gestione del sistema di monitoraggio, garantendo i necessari flussi informativi.

Le componenti fondamentali del sistema di monitoraggio sono:

- la definizione del quadro di riferimento (griglia di monitoraggio) relativo ad ogni filone di intervento:
piano finanziario:
 - risorse proprie regionali, risorse regionali di provenienza comunitaria o statale, altre risorse pubbliche, risorse private, etc.;
 - risorse disponibili, risorse possibili o attivabili;
 - articolazione temporale (annualità) del quadro finanziario;
- processo di attuazione operativa di ogni intervento: sequenza delle fasi, tappe di realizzazione, scadenze intermedie previste, etc.;
- risultati degli interventi in termini di "output fisici" (prodotti, unità di misura, valore atteso), sia alle scadenze intermedie che alla loro conclusione, con l'individuazione delle dimensioni significative di analisi (tipologie e categorie di destinatari, ambiti territoriali significativi, etc.).
 - la costruzione, su tale base, di una serie selezionata di indicatori (di processo/di risultato, orientati a misurare i livelli qualitativi, quantitativi e di tempestività degli interventi).
 - l'organizzazione dei flussi informativi finalizzati ad alimentare il sistema di monitoraggio;
 - la costruzione di un sistema di reporting a più dimensioni, differenziato in funzione dei diversi ambiti di monitoraggio (tendenzialmente a livello annuale per gli aspetti di risultato, a livello infra-annuale per gli aspetti relativi ai processi)."

3.4.5 Programmi di Iniziativa Regionale

Il punto 3.4.5 è sostituito dal seguente testo:

"All'interno del Fondo sociale, come determinato dal Bilancio Regionale 2003, è individuata una quota riservata alla Regione per le finalità di cui all'art. 16 comma 2 della legge regionale 72/1997. Con tali risorse, sulla base delle scelte di politica finanziaria si realizzano gli obiettivi previsti nella "Strategia Sociale", relativi ai PIR.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE "QUALITÀ"

Il presente P.I.R. "Qualità" si configura come lo strumento di programmazione in cui confluiscono i PIR "Valutazione Sociale", "Qualità Sociale" e "Cittadinanza Sociale e Livelli di Assistenza" previsti nel piano di indirizzo del PISR 2002-2004 unitamente alle azioni Sport per tutti e diverse abilità", "Sostegno alla sperimentazione gestionale dei servizi" di Toscana Sociale previsti al punto 7.1 del PISR 2002/2004. Per quanto concerne la linea di intervento relativa ai Livelli di Assistenza sono previste le opportune correlazioni con le azioni di settore.

Il PIR intende consolidare e sviluppare azioni secondo i seguenti indirizzi prioritari, anche tenendo conto delle sperimentazioni in atto, in modo particolare per le zone montane relativamente a:

- ?? Livelli Essenziali di Assistenza
- ?? Valutazione e Monitoraggio dei Piani di Zona
- ?? Osservatorio sociale regionale, Sistema degli Osservatori provinciali e Sistema Informativo
- ?? Patti territoriali per il Welfare locale
- ?? Carta di Cittadinanza e Comunicazione Sociale
- ?? RMI e Povertà

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE "INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA"

Il PIR si configura come lo strumento di programmazione in cui confluiscono il PIR "Innovazione nell'integrazione socio-sanitaria" unitamente alle azioni "Alta Integrazione" e "Assistenza domiciliare Integrata" di Toscana Sociale previste al punto 7.1 del PISR 2002-2004.

Il PIR intende, secondo i principi dell'unitarietà dell'intervento, della valutazione multiprofessionale del disagio, del progetto personalizzato, della continuità assistenziale, sviluppare i seguenti indirizzi prioritari:

- /// Completamento del progetto Alzheimer
- /// Progetti finalizzati alla realizzazione di centri diurni
- /// Percorsi progettuali che rafforzino la rete dei servizi socio-sanitari in riferimento alla prevenzione delle dipendenze e del recupero di soggetti con disagio psichico.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE “ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 31/2000 E SVILUPPO ACCORDI DI PROGRAMMA”

Il PIR dà attuazione alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 che affida all'Istituto degli Innocenti di Firenze compiti relativi allo svolgimento di funzioni di Osservatorio sociale regionale delle attività relative alle condizioni di vita dei minori. Il PIR dà attuazione inoltre allo sviluppo di accordi di programma con fondazioni e associazioni relativamente alle azioni di inclusione sociale, particolarmente nel settore delle carceri e della prostituzione.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE “UNA TOSCANA PER I GIOVANI”

Il PIR dà attuazione al Progetto speciale della Regione “Una Toscana per i giovani”, relativamente agli aspetti sociali e soprattutto in rapporto alla volontà di incrementare azioni incentrate sull'adozione di stili di vita positivi e sulla valorizzazione del rapporto giovani-mass media.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE “INTERVENTI INNOVATIVI E RETI SOLIDALI”

Nel PIR confluisce il P.I.R Reti di Solidarietà e povertà estrema contenuto nel PISR 2002-2004 dando attuazione a programmi e interventi tesi a realizzare forme di contrasto alla povertà nell'ottica dei più generali processi di inclusione sociale e a valorizzare forme innovative di reti di solidarietà volte a combattere l'esclusione sociale per affermare i nuovi diritti di cittadinanza attiva.

Nel PIR confluiscono inoltre interventi relativi ad azioni già contenute nel programma Toscana Sociale, con particolare riferimento alle politiche relative all'area dei minori, al settore dell'immigrazione, alle politiche abitative ed alle altre azioni di inclusione sociale.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE “RETIS (Rete Europea Transregionale per l'Inclusione Sociale)”.

Il PIR dà attuazione alla partecipazione della Regione Toscana al progetto europeo denominato RETIS (Rete Europea Transregionale per l'Inclusione Sociale).

il compito di RETIS è quello di:

- organizzare e rafforzare il dialogo, la consultazione reciproca e la cooperazione fra le collettività regionali e locali d'Europa
- promuovere l'elaborazione, la decisione, la messa a punto e la valutazione delle politiche di inclusione sociale attraverso i livelli di potere istituzionale più vicini al cittadino e vegliare sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di complementarità fra i poteri locali, regionali, nazionali e istituzionali europei

PROGRAMMA DI INIZIATIVA REGIONALE “DISABILITA’

Il PIR si configura come lo strumento di programmazione in cui confluiscono le azioni relative alla verifica degli interventi precedentemente programmati, agli interventi speciali per l'Anno Europeo della Disabilità compresa l'organizzazione delle iniziative che culmineranno nella Conferenza Regionale sulla Disabilità.

La Regione Toscana, per dare completa attuazione agli strumenti di programmazione suddetti, approva per ogni singolo Programma di Iniziativa Regionale un apposito atto deliberativo da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

I Programmi di Iniziativa Regionale, definiti nel PISR troveranno sviluppo attraverso un confronto, e ove necessario, la realizzazione di accordi con gli enti locali, con particolare riferimento alle realtà territoriali coinvolte nella sperimentazione delle Società della Salute.

Tabella 4 – Programmi di Iniziativa Regionale

	FRAS	FNPS	Residuo 2002	TOTALE
Qualità (Liveas, valutazione)	50.000,00	1.025.000,00	210.471,88	1.285.471,88
Integrazione socio sanitaria	400.000,00	737.446,00		1.137.446,00
LR 31 Accordi Programma	700.000,00	150.000,00		850.000,00
Progetto speciale "Una Toscana per i giovani"	50.000,00	500.000,00		550.000,00
Interventi Innovativi e reti solidali	450.000,00	500.000,00	6.260,93	956.260,93
Progetto speciale "RETIS"	100.000,00			100.000,00
Progetto speciale "disabilità" e promozione della giornata regionale sulla disabilità	750.000,00	500.000,00		1.250.000,00
totale	2.500.000,00	3.412.446,00	216.732,81	6.129.178,81

3.4.6 Attribuzione di un budget per i Piani territoriali di contratto alla povertà

Il punto 3.4.6 è integrato, al secondo paragrafo dopo le parole “una quota del FNPS” con l’introduzione delle seguenti parole:

“[...] determinata per il 90% sulla base di parametri demografici e per il 10% ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti.”

3.4.7 Quota per il sostegno di azioni previste da normative regionali di settore

Al punto 3.4.7 la cifra di Euro 1.967.617,87 è sostituito con la cifra di Euro 2.139.622,00.